

REGOLAMENTO (UE) N. 65/2011 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2011

che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 51, paragrafo 4, l'articolo 74, paragrafo 4, e l'articolo 91,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo ⁽²⁾, ha sostituito e abrogato il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti del Consiglio (CE) n. 1782/2003 e (CE) n. 73/2009, nonché modalità di applicazione della condizionalità di cui al regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale ⁽⁴⁾, contiene molti riferimenti incrociati a misure in materia di gestione e di controllo stabilite dal regolamento abrogato (CE) n. 796/2004. Occorre tenere conto delle modifiche apportate alle

misure di cui sopra dal regolamento (CE) n. 1122/2009 e contemporaneamente rispettare i principi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1975/2006. Inoltre, onde assicurare coerenza, chiarezza e una maggiore semplificazione, occorre modificare alcuni requisiti pertinenti al regolamento (CE) n. 1975/2006 al fine di limitare quanto più possibile i riferimenti al regolamento (CE) n. 1122/2009. È pertanto opportuno abrogare e sostituire il regolamento (CE) n. 1975/2006.

- (3) Gli Stati membri devono istituire un sistema di controllo atto ad assicurare che siano condotte tutte le verifiche necessarie per accertare con efficacia il rispetto delle condizioni di concessione dell'aiuto. È necessario che tutti i criteri di ammissibilità fissati dalla normativa nazionale o dell'Unione o nei programmi di sviluppo rurale possano essere controllati in base a una serie di indicatori verificabili.
- (4) Dall'esperienza emerge che il sistema integrato di gestione e di controllo (in appresso «il SIGC»), di cui al titolo II, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 ⁽⁵⁾, si è rivelato un mezzo efficace ed efficiente di applicazione dei regimi dei pagamenti diretti. Pertanto, per quanto riguarda le misure connesse agli animali e alle superfici, contemplate dal titolo IV, capo I, sezione 2, asse 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, è opportuno che le regole di gestione e controllo, nonché le disposizioni relative alle riduzioni e alle esclusioni in caso di false dichiarazioni relative a tali misure, seguano i principi previsti nel SIGC, in particolare nel regolamento (CE) n. 1122/2009.
- (5) Tuttavia, per alcuni regimi di sostegno previsti dall'asse 2 e per l'equivalente sostegno dell'asse 4, di cui al titolo IV, capo I, sezioni 2 e 4 rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le misure in materia di gestione e di controllo devono essere adattate in funzione delle peculiarità di tali regimi. Quanto sopra esposto vale altresì per

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.⁽²⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.⁽³⁾ GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18.⁽⁴⁾ GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74.⁽⁵⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.